

COMUNE DI NONE

ALIQUOTE ICI ANNO 2010

Le aliquote d'imposta fissate per l'anno 2010 sono le seguenti:

7 per mille Aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a **mesi otto** . Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente per l'attività di costruzione.

6,20 per mille: Aliquota ordinaria.

4,50 per mille: Aliquota per l'abitazione posseduta da un soggetto che risiede in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata dai famigliari del soggetto passivo;

N.B. A decorrere dall'anno 2008 con Decreto Legge 93/08 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Tale esenzione si applica, oltre che all'abitazione principale, anche alla pertinenza distintamente iscritta in catasto. S'intende per pertinenza, esclusivamente, un solo garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Qualora, all'interno del complesso immobiliare o nello stesso edificio non sia presente il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta viene considerata come pertinenza uno solo magazzino, deposito o tettoia.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente esenzione dall'imposta:

- **l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata**
- **quelle concesse in uso gratuito a parenti , in linea retta o collaterale, entro il primo grado; (sono parenti in linea retta di 1° grado i genitori ed i figli; sono collaterali di 1° grado i fratelli e le sorelle).**

Si precisa, che non rientrano nell'esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

Per il calcolo della aree fabbricabili occorre utilizzare i valori definiti con apposita Deliberazione della G.C., reperibili presso gli uffici comunali.

Le aree edificabili nelle zone IC1 – IC2 – IC3 di PRGC vigente vengono equiparate ai fini del calcolo ICI alle aree industriali.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento può sempre essere effettuato in due rate su c/c n° 88734215 intestato a :Equitalia Nomos Spa.-ICI o tramite Modello F24 in base D.L. 223 /06 - L. 248/06.

- La prima rata entro il **16 giugno**.
- La seconda rata entro il **16 dicembre**.